

La richiesta arriva dall'Agenzia delle entrate nella relazione di accompagnamento

Voluntary con il vocabolario

Obbligo di traduzione dei documenti che si allegano

DI STEFANO LOCONTE
E ERNESTO SELLITTO

Nella voluntary disclosure professionisti anche traduttori. Attività di non poco conto è quella richiesta nelle istruzioni e nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate sui modelli di voluntary disclosure. La relazione di accompagnamento dovrà infatti essere integrata dalla traduzione dei documenti che si allegano. In pratica, spesso, si tratterà di tradurre migliaia di pagine di estratti conto e movimentazioni bancarie relativi a rapporti molto complessi (si pensi solo a una gestione patrimoniale particolarmente «attiva» che deve essere ricostruita minuziosamente ai fini della regolarizzazione). Ma non solo, ci si troverà di fronte anche a documentazione e atti formati all'estero, in gran parte in lingua francese o inglese, relativi ad esempio a società offshore, società immobiliari, trust o a fondazioni.

Questa operazione di traduzione richiederà molto tempo e importanti costi da

sostenere, quando, forse, basterebbe richiedere la traduzione per quei documenti redatti in lingue meno comuni e meno conosciute dell'inglese, del francese, del tedesco e dello spagnolo. Senza dimenticare che eventuali chiarimenti sul contenuto dei documenti potranno essere richiesti in sede di contraddittorio.

Il contribuente per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge 186 del 2014 dovrà autodenunciarsi e mettere a disposizione del Fisco tutta la documentazione necessaria per una analisi completa della fattispecie e per il calcolo di quanto dovuto all'amministrazione finanziaria (sia per quel che riguarda le imposte che per quel che riguarda i redditi prodotti).

Parte integrante di questa «confessione» sarà la relazione di accompagnamento che il professionista che assiste il contribuente (o il contribuente

stesso) dovrà allegare alla domanda di ammissione alla procedura.

La relazione di accom-



pagnamento al modello costringerà i professionisti a provvedere a una descrizione analitica dei dati indicati nel modello, a una ricostruzione complessiva della fattispecie e delle violazioni oggetto di emersione, alla indicazione dei soggetti terzi collegati (con i noti problemi connessi a questo tipo di indicazione), alla spiegazione dettagliata dei redditi dalle attività estere oggetto di emersione alla segnalazione di eventuali «scudi fiscali» a cui il contri-

bueno ha aderito nel passato (con una evidente perdita dell'anonimato garantito da quelle specifiche procedure di condono).

Appare immediatamente chiara la responsabilità gravante sulle spalle dei professionisti in questa delicata fase di preparazione della documentazione. Fase «introduttiva» forse ancor più delicata del successivo contraddittorio con l'Ucifi e l'Agenzia delle entrate. Contraddittorio e confronto che prenderanno, inevitabilmente, le mosse da quanto indicato nelle relazioni di accompagnamento.

Si è ben consci della necessità per l'Agenzia delle entrate di poter usufruire di un quadro riepilogativo della situazione che si intende regolarizzare, ciò per permettere all'Agenzia stessa di poter procedere più speditamente. Ma, appunto, di quadro riepilogativo si deve trattare, posto che il contribuente (e il suo professionista) non hanno alcun interesse a ricostruire in modo non veritiero la fat-

tispecie.

Infatti, una eventuale difformità tra quanto descritto e quanto successivamente appurato dall'Agenzia delle entrate è già severamente sanzionata con il venire meno degli effetti della voluntary e con pesanti riflessi penali.

Anche l'obbligo di presentazione telematica dei documenti potrebbe creare molte difficoltà. Ad oggi, alcuni istituti di credito hanno espressamente rifiutato di fornire, in formato elettronico, la documentazione a supporto della voluntary, limitandosi alla consegna «cartacea». Facile, quindi, immaginare, il tempo necessario per trasformare in «formato elettronico» questi documenti con l'ulteriore rischio di incolpevoli errori nelle scansioni.

Si tratta di aspetti meramente procedurali ma che rischiano sia di «ingolfare» inutilmente le attività dei professionisti impegnati nell'assistenza di quei soggetti che intendono fare pace col Fisco sfruttando lo strumento della voluntary, sia di gravare il contribuente di inutili costi.

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Gli investimenti all'estero

Vorrei sapere come fare a regolarizzare una violazione concernente l'omessa indicazione di investimenti effettuati all'estero relativa al periodo d'imposta 2008 (gli investimenti avrebbero dovuto essere indicati nella dichiarazione modello Unico 2009): posso aderire alla procedura?

R.E:

Risponde Stefano Loconte

Certo, ma è necessario operare una distinzione a seconda che gli investimenti siano detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata o meno. Qualora tali cespiti siano situati in paesi black list, le posizioni saranno certamente regolarizzabili ma vi sarà un aggravamento dal punto di vista sanzionatorio: ciò comporterà il versamento di tutte le maggiori imposte sull'intero capitale e sugli eventuali rendimenti e una sanzione amministrativa sui redditi, nonché l'applicazione di una sanzione pecuniaria che in regime ordinario oscillerà dal 6 al 30% sull'intero patrimonio da regolarizzare ma che in regime di voluntary potrà scendere fino a 1/6 del minimo edittale. Inoltre, per quel che concerne l'ambito applicativo temporale, le annualità accertabili potranno retroagire fino a un massimo di 10 anni (anno d'imposta 2004) per quel che riguarda le violazioni concernenti il quadro RW e fino a 8/10 anni per quel che concerne le sanzioni relative alle imposte sui redditi (anni d'imposta 2006/2004 nel caso, rispettivamente, di dichiarazione presentata o omessa).

Tuttavia, non si applicherebbe il raddoppio dei termini di cui all'art. 12, comma 2-bis, del dl 78/2009 qualora ricorrerono congiuntamente le condizioni previste dall'art. 5-quinquies, commi 4, primo periodo lett. c), 5 e 7: i) entro 60 giorni dall'entrata in vigore definitiva della legge sulla voluntary, lo stato estero black list sottoscrive con l'Italia un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni; ii) il contribuente rilascia all'intermediario estero l'autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni richieste dalle autorità fiscali italiane, allegando una copia controfirmata alla richiesta di disclosure; iii) analogo autorizzazione

è rilasciata in caso di successivo trasferimento delle somme a un intermediario estero diverso.

Nel caso in cui invece le disponibilità patrimoniali siano situate in paesi white list, l'ambito applicativo della voluntary sarà limitato, in assenza di un reato penale, all'anno d'imposta 2010 (2009 in caso di omessa dichiarazione) in relazione all'aspetto reddituale e al 2009 per quel che concerne le violazioni del quadro RW del modello Unico. In questo caso le sanzioni previste per le violazioni sul monitoraggio fiscale potranno arrivare fino allo 0,5% annuo del valore degli asset, così come le sanzioni applicabili alle imposte sui redditi potranno beneficiare a loro volta di una consistente riduzione.

Nel caso sottoposto alla nostra attenzione, qualora gli investimenti siano stati effettuati in un paese white list, quindi, l'annualità 2008 risulta essere al di fuori del perimetro applicativo della voluntary disclosure (perché non più accertabile, in assenza di un reato penale). Viceversa, qualora gli stessi siano situati in un paese black list si potrà aderire alla procedura di emersione.

La relazione di accompagnamento

Ho sentito parlare di relazione di accompagnamento: in cosa consiste questo documento? Come e quando andrà trasmessa?

I.T.

Risponde Stefano Loconte

La relazione di accompagnamento costituisce un documento di importanza centrale all'interno della procedura di voluntary disclosure sia internazionale che nazionale: lo «schema» da utilizzare per la redazione del suddetto documento, fatta salva la possibilità di indicare ulteriori elementi ritenuti utili ai fini della procedura, viene fornito dalla stessa Agenzia delle entrate tra gli allegati al provvedimento prot. n. 13193/2015, pubblicato il 30 gennaio scorso, contenente il modello ufficiale per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, nonché le relative istruzioni.

Dalla lettura delle istruzioni, si evince che il contribuente, dopo aver presentato telematicamente la

richiesta di adesione alla procedura de qua, dovrà provvedere altresì all'invio telematico della relazione, la quale dovrà contenere, in primis, una breve introduzione nella quale viene fornita una «panoramica» generale delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione (ad es., violazioni oggetto di emersione, modalità e tempi con cui le stesse sono state realizzate, anni interessati ecc.).

Di seguito, lo stesso contribuente dovrà indicare nella stessa relazione informazioni più dettagliate sui soggetti collegati alle attività estere (peraltro già indicati nella richiesta di adesione), sulle attività estere, sui redditi correlati dalle attività estere oggetto di emersione (es., utilizzazione o dismissione), fornendo altresì la relativa documentazione di supporto.

Naturalmente, l'indicazione di queste ultime informazioni è da associare solo alle ipotesi di procedura di voluntary disclosure internazionale.

Infine, dovranno essere, altresì, indicati i maggiori imponderabili e le ritenute non operate, nonché gli effetti della dichiarazione riservata di cui all'art. 13-bis del dl 78/2009, con tutta la relativa documentazione.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, poi, la relazione di accompagnamento così redatta, dovrà essere trasmessa, unitamente a tutta la documentazione di supporto, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza di adesione alla procedura di voluntary disclosure (entro e non oltre il 30 settembre 2015), ovvero, in caso di istanza presentata dopo il 26 settembre 2015, entro 15 giorni successivi.

Si precisa, infine, che la trasmissione della relazione di accompagnamento, nonché della relativa documentazione, potrà avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (Pec), all'indirizzo fornito automaticamente dall'Agenzia delle entrate nella ricevuta attestante l'avvenuta trasmissione della richiesta di adesione.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGLI.IT/VOLUNTARY

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary